



COMUNE DI SAN GIULIANO TERME

Provincia di Pisa

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DELIBERA N° 30 del 06/02/2024

OGGETTO: APPROVAZIONE MISURE TARIFFARIE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

L'anno duemilaventiquattro il giorno sei del mese di Febbraio alle ore 14:00 presso questa sede comunale a seguito di apposito invito del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.

In ossequio alla Delibera di Giunta comunale n. 83 del 7/04/2022 ad oggetto "Regolamento per lo svolgimento della Giunta comunale in modalità in videoconferenza. Approvazione", i lavori della Giunta si sono svolti anche con collegamento da remoto in video conferenza, assumendo quale sede di svolgimento della seduta la sede comunale.

Al momento della trattazione del presente argomento (la cui votazione viene verbalizzata in calce) risultano presenti i Signori:

N°	Qualifica	Nome	Presente	Assente
<u>1</u>	Sindaco	DI MAIO SERGIO		X
<u>2</u>	Vice Sindaco	SCATENA LUCIA	X	
<u>3</u>	Assessore	PANCRAZZI FILIPPO		X
<u>4</u>	Assessore anziano	CECHELLI MATTEO	X	
<u>5</u>	Assessore	MEUCCI GABRIELE		X
<u>6</u>	Assessore	PAOLICCHI ROBERTA	X	
<u>7</u>	Assessora	CECCARELLI LARA	X	
<u>8</u>	Assessore	CORUCCI FRANCESCO	X	

Partecipa alla riunione, ai sensi dell'art. 97 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL. approvato dal D.lgs. 18/08/2000 n°267, l'Avv. Aldo Fanelli, con funzioni di verbalizzante.

Si dà atto che gli assessori Corucci Francesco e Paolicchi Roberta ed il Vicesegretario, Avv. Aldo Fanelli, sono collegati in videoconferenza.

Presiede la Sig.ra Lucia Scatena, Vicesindaco

Essendo legale il numero degli intervenuti, Il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visti gli art. 23 e 53 della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1 del D.Lgs. 23/2011 e ss.mm.ii con cui è stato stabilito che i Comuni possono istituire un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate nel proprio territorio, da applicare secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, nella misura massima di cinque euro a notte;

Visto l'art. 4 del D.L. 24 aprile 2017 n. 50 convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2017 n. 96, che ha esteso l'applicazione dell'Imposta di Soggiorno alle c.d. "locazioni brevi" ovvero alle locazioni di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni effettuata da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio dell'attività di impresa, direttamente o tramite soggetti che svolgono attività di intermediazione immobiliare, ovvero tramite soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare;

Visto l'art. 180, commi 3 e d, del D.L. 34/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 77/2020 che ha introdotto modifiche ed integrazioni alla disciplina sull'imposta di soggiorno;

Rilevato che non è ancora stato emanato il regolamento statale recante la disciplina generale di attuazione dell'imposta di soggiorno, previsto dal comma 3 del citato art. 44 del D.Lgs. 23/2011, da approvare con Decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali;

Considerato che i Comuni hanno comunque la facoltà di disporre le modalità applicative dell'Imposta con regolamento da adottare ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/1197, anche in caso di mancata emanazione del Decreto di cui al precedente capoverso;

Viste:

- la Legge Regionale Toscana del 20 dicembre 2016 n. 86 e s.m.i., recante il "Testo unico del sistema turistico regionale" nonché la relativa disciplina attuativa regionale di cui al regolamento 7 agosto 2018 n. 47/R e s.m.i, ed in particolare, il sistema di classificazione delle strutture ricettive;
- la Legge Regionale della Toscana 23 giugno 2003 n. 30 e s.m.i., recante la "Disciplina delle attività agrituristiche, delle fattorie didattiche, dell'enoturismo e dell'oleoturismo in Toscana" nonché la relativa disciplina attuativa regionale di cui al regolamento 3 agosto 2004 n. 46/R e s.m.i.;

Visto il D.M. 29 aprile 2022 con il quale è stato approvato il modello di dichiarazione relativo all'imposta di soggiorno, ai sensi del comma 1-ter dell'art. 4 del D.Lgs. 23/2011 e del comma 5-ter dell'art. 4 del D.L. 50/2017;

Vista la Risoluzione n. 1/DF del 09/02/2023 del Ministero dell'Economia e delle Finanze in materia di obblighi dichiarativi relativi all'imposta di soggiorno;

Richiamato il Regolamento sull'Imposta di soggiorno, approvato con deliberazione consiliare n. 24 del 11.04.2012, da ultimo modificato con deliberazione di C.C. n. 5 del 30/01/2024, ed in particolare l'art. 4, commi 1 e 2, secondo cui:

- le misure dell'Imposta sono stabilite con deliberazione della Giunta Comunale secondo l'articolazione contenuta nell'Allegato A) al Regolamento;
- le misure dell'Imposta si intendono prorogate di anno in anno, in mancanza di delibere di variazione approvate dall'Ente;

Rilevato che la suddetta deliberazione di C.C. n. 5 del 30/01/2024 modifica:

- l'Allegato A) del Regolamento dell'Imposta di Soggiorno rubricato "*Articolazione delle misure dell'Imposta di Soggiorno*", adeguandolo alla classificazione delle strutture ricettive di cui al Testo Unico del sistema turistico regionale (Legge regionale 86/2016);
- la determinazione dell'imposta dovuta per le locazioni turistiche brevi (All. A "*Articolazione delle misure dell'Imposta di Soggiorno*"), prevedendo per esse una tariffa a persona per pernottamento in sostituzione dell'aliquota da applicare al canone o corrispettivo, nell'ottica di una semplificazione del calcolo e di una maggiore proporzionalità tra le varie categorie di strutture, anche in aderenza alle istruzioni ministeriali per la compilazione della dichiarazione telematica annuale dell'imposta, che prevedono esclusivamente l'indicazione della tariffa applicata a pernottamento;

Considerato che, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.Lgs. 23/2011 e dell'art. 1, comma 2, del citato Regolamento il gettito dell'Imposta di soggiorno è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali, incluso il finanziamento delle maggiori spese connesse ai flussi turistici;

Dato atto che le funzioni inerenti la gestione dell'Imposta di soggiorno sono svolte dalla Società Entrate Pisa – SEPi S.p.A. in virtù della determinazione n. 747 del 15/07/2022;

Vista la relazione istruttoria del Funzionario responsabile del tributo, trasmessa in data 19/01/2024, registrata con ns. prot. n. 4239 del 25/01/2024, conservata in atti;

Ritenuto, opportuno assumere le conseguenti determinazioni in merito alle tariffe come dettagliate nella proposta allegata sub A) al presente atto a farne parte integrale e sostanziale, ed in particolare:

- stabilire una tariffa a persona per pernottamento per le c.d. locazioni brevi, di cui all'art. 4 del D.L. 50/2017 in sostituzione dell'aliquota da applicare al canone o corrispettivo, introdotta nell'anno 2022;
- rimodulare le misure di imposta a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive, rimaste invariate dal 2012, avendo riguardo ai principi di proporzionalità e di gradualità rispetto al prezzo ed al limite massimo di € 5,00 a persona per pernottamento, stabilito dall'art. 4, comma 1, del D.lgs. 23/2011, come dettagliate nell'allegato ;

Dato atto che le tariffe di cui alla suddetta proposta si intendono a persona e per pernottamento;

Dato atto che:

- l'art. 4, comma 3, secondo periodo, del D.Lgs. 23/2011 prevede che siano preventivamente sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive in ordine alle modalità applicative dell'imposta di soggiorno;
- in data 18 gennaio 2024 si è tenuta una videoconferenza tra l'Amministrazione comunale e i rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive nel corso della quale l'Amministrazione ha dato preventiva informazione in merito alle proposte di modifica della disciplina attuativa dell'Imposta di Soggiorno;

Visto l'art. 4, comma 7, del D L. 50/2017 soprarichiamato che prevede la possibilità per i Comuni di istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno in deroga alle disposizioni concernenti i termini di approvazione delle tariffe e delle aliquote relative ai tributi locali;

Visto l'art. 13 del D.L. 201/2011, convertito nella Legge 214/2011, ed in particolare:

- il comma 15 a mente del quale, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentali e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni devono essere pubblicate

con invio esclusivamente telematico al ministero dell'economia e delle finanze mediante apposito inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale;

- il comma 15 quater contenente la previsione per cui, a decorrere dall'anno 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe inerenti l'imposta di soggiorno sono efficaci dal secondo mese successivo a quello di pubblicazione sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che deve eseguita dal MEF entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel Portale del federalismo fiscale;

Visto il Testo Unico degli Enti Locali, approvato con il D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni;

Ravvisata la propria competenza ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 267/2000;

Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del d.lgs. n. 267/2000, allegati al presente provvedimento, di cui costituiscono parte integrante;

Visto il parere dell'organo di revisione rilasciato ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000, così come modificato dal D.L. 174/2012;

Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 .comma 4 del D.Lgs. 267/2000;

Con voti unanimi e palesemente resi

DELIBERA

Per quanto riportato in premessa e che qui si richiama integralmente,

1. di approvare le misure tariffarie dell'imposta di soggiorno ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 23/2011, così come proposte nell'allegato A) al presente atto;
2. di dare atto che il presente provvedimento ha effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della sua pubblicazione sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'Art. 13 comma 15 quater del D.L. 201/2011 convertito in L.214/2011;
3. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento Finanze, tramite procedura telematica, come previsto dall'art. 13 comma 15 del Dl 201/2011 convertito in Legge 214/2011;
4. di incaricare dell'esecuzione del presente atto i Servizi Entrate e Segreteria per quanto di rispettiva competenza
5. di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione dedicata;

Inoltre, attesi i motivi di urgenza connessi alla finalità garantirne l'efficacia a decorrere dal 1° aprile 2024, conformemente a quanto previsto dall'art. 13, comma 15 quater, del D.L. 201/2011, convertito nella Legge 214/2011, contenente la previsione per cui, a decorrere dall'anno 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe inerenti l'imposta di soggiorno sono efficaci dal secondo mese successivo a quello di pubblicazione sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze,

ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/00,

a voti unanimi, palesemente resi

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Vice Sindaco
Lucia Scatena

(atto sottoscritto digitalmente)

Il Vice Segretario Generale
Avv. Aldo Fanelli

Allegato A)

Misure d'imposta

A) Alberghi e loro dipendenze, motel, villaggio albergo

Classificazione	Imposta (€)/pers.
1 stella	1,00
2 stelle	1,50
3 stelle	2,00
4 stelle	2,50
5 stelle	3,00

B) Residenze turistico-alberghiere e loro dipendenze, villaggi turistici

Classificazione	Imposta (€)/pers.
2 stelle	1,50
3 stelle	2,00
4 stelle	2,50

C) Condhotel

Classificazione	Imposta (€)/pers.
3 stelle	2,00
4 stelle	2,50
5 stelle	3,00

D) Alberghi diffusi

Classificazione	Imposta (€)/pers.
Unica	2,00

E) Marina resort

Classificazione	Imposta (€)/pers.
1 ancora	1,00
2 ancore	1,50
3 ancore	2,00
4 ancore	2,50

F) Campeggi, agricampeggi, parchi vacanza

Classificazione	Imposta (€)/pers.
Qualsiasi	1,50

G) Aree di sosta

Classificazione	Imposta (€)/pers.
Unica	1,50

H) Strutture ricettive extra alberghiere per ospitalità collettiva

Tipologia	Imposta (€)/pers.
Case per ferie	2,00
Ostelli	1,50
Rifugi escursionistici	0,00
Rifugi alpini	0,00
Bivacchi fissi	0,00

I) Strutture ricettive extra alberghiere con caratteristiche di civile abitazione

Tipologia	Imposta (€)/pers.
Affittacamere	2,00
Bed and Breakfast	2,00
Case e appartamenti per vacanze	2,00
Residenze d'epoca	2,50

L) Residence

Classificazione	Imposta (€)/pers.
2 chiavi	1,50
3 chiavi	2,00
4 chiavi	2,50

M) Locazioni turistiche

Classificazione	Imposta (€)/pers.
Unica	2,00

N) Agriturismo

Classificazione	Imposta (€)/pers.
1 girasole	1,00
2 girasoli	1,50
3 girasoli	2,00
4 girasoli	2,50
5 girasoli	3,00